

Indietro

Publicato il 26/10/2018
N. 01504/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02269/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2269
del 2018, proposto da:

Pro. Loca. Tur. (Associazione Proprietari
Alloggi Dati in Locazione Turistica), in
persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio
Lubello, con domicilio eletto presso il suo
studio in Milano, viale Majno, n. 9 e con
domicilio pec come in atti;

Fabio Diaferia, rappresentato e difeso
dall'avvocato Valerio Lubello, con domicilio
eletto presso il suo studio in Milano, via
Vincenzo Monti 41 e con domicilio pec
come in atti;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Forloni, Piera Pujatti, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Ente in Milano, piazza Città di Lombardia 1 e con domicilio pec come in atti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Regolamento approvato con decreto di Giunta Regionale del 28 giugno 2018, n. XI/280, pubblicato in BURL, serie ordinaria n. 27, martedì 3 luglio 2018, recante “Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell'art. 38 comma 8 bis della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»”;

- nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari dedotte dalla parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cpa, anche in considerazione del fatto che la decisione di costituzionalità in ordine alla norma legislativa regionale contestata dal ricorrente è prevista per la data del 5 marzo 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 20 marzo 2019, ad ore di rito.

Compensa tra le parti le spese della fase cautelare della lite. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere,

Estensore

Rocco Vampa, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Fabrizio Fornataro	Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO

[Valuta questo sito](#)

Giustizia Amministrativa
Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Seguici su:

[YouTube](#)

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)